

di Avv.to Rosa Bertuzzi

**DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA.** Sentenza Cass.Pen. Sez. III n. 42237 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023).

I principi generali dell'esclusione dalla disciplina generale dei rifiuti e la responsabilità amministrativa degli enti per illeciti di carattere ambientale (la 231/2001).

Con sentenza del 02/11/2022, il Tribunale di Rimini condannava gli imputati in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), D.L.vo 152/2006, alla pena di euro 1.800,00 di ammenda nonché le Società Icles s.r.l. e Impresa Mattei – Lavori edili e stradali s.r.l. alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.450,00 euro (pari a 150 quote da 103 euro ciascuna) in ordine all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), D.L.vo n.231/2001.

Avverso tale sentenza gli imputati e gli enti propongono ricorso per Cassazione la quale, con la sentenza n.42237 del 17 ottobre 2023, rileva che:

1. ai fini dell'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è necessaria la prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza di tutte le condizioni previste per la sua operatività.

Nel caso specifico l'imputato non aveva fornito la prova della sussistenza di tutti i presupposti per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, non aveva dimostrato di aver inviato la comunicazione ex D.P.R. 445/2000 prima dell'inizio dei lavori e di aver completato la procedura di riutilizzo entro un anno dalla produzione dei materiali.

In assenza di quanto sopra, **il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.**

2. il Tribunale:

- a. non aveva motivato in alcun modo in ordine alla sussistenza o meno, in capo all'azienda, dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 del D.L.vo 231/2001. **L'adozione ed efficace attuazione di questi modelli limita in modo consistente l'ambito di responsabilità dell'ente anche per i fatti commessi dai c.d. "apicali", confinandola alla sola ipotesi di elusione fraudolenta dei modelli;**
- b. aveva ritenuto che l'interesse o vantaggio in capo all'azienda fosse connesso al risparmio di spesa conseguito per effetto del mancato smaltimento regolare del rifiuto. Questo

equivaleva a un automatismo, non consentito, tra commissione del reato presupposto e responsabilità dell'ente.

La Corte di Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza del Tribunale con rinvio per nuovo giudizio e stabilisce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza o meno dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 del D.L.vo 231/2001 e verificare se l'azienda aveva adottato e attuato in modo efficace questi modelli e se questi modelli erano idonei a prevenire la commissione di reati ambientali.

La Corte ha inoltre stabilito che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere che l'interesse o vantaggio in capo all'azienda fosse connesso al risparmio di spesa conseguito per effetto del mancato smaltimento regolare del rifiuto. Questo, secondo la Corte, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un interesse o vantaggio in capo all'azienda.

## **Conclusioni**

La sentenza in esame assume rilevanza poiché ribadisce i principi in materia di corretta gestione di rifiuti e di responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali stabilendo che:

- la disciplina sulle terre e rocce da scavo è una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria in materia di rifiuti. L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti **grava su colui che invoca il regime in deroga**; in assenza di quanto sopra il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti;

**Pertanto le imprese devono correttamente qualificare i materiali da scavo, in modo da verificare se essi siano da considerarsi rifiuti o sottoprodotti.**

- gli enti non possono essere ritenuti responsabili per reati ambientali se hanno adottato e attuato in modo efficace i modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 del D.L.vo 231/2001; l'interesse o vantaggio in capo all'ente non può essere considerato automaticamente provato dalla commissione del reato presupposto.